



COMUNE DI PALOSCO

Provincia di Bergamo

24050 - Palosco (Bg) - Piazza Castello n. 8 - Tel. 035.845046 - Fax 035.846639 - P. Iva: 00655730166 - C.F.: 83001570163

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 7 marzo 2008

ART. 1: AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

siano posseduti o condotti da agricoltori così come definiti nell'art. 5 del presente regolamento.

ART. 2: PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti nei successivi articoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa

ART. 3: DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
2. il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

ART. 4: DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

Per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali adottati dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono considerate edificabili:

- a. le aree occupate di fabbricati così come definiti all'art.3 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenza;
- b. le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
- c. i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale a condizione che

ART. 5: CONDIZIONE DI AGRICOLTORE AI SENSI DEL SECONDO PERIODO, LETT. B), COMMA 1, ART. 2 D. LGS. 504/92

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lett. b) del comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 504/92, si considerano non fabbricabili i terreni posseduti da imprenditore agricolo professionale ai sensi del D.Lgs 29/03/2004 n. 99 a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9/1963, ex SCAU ora INPS - Sezione previdenza agricola - con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia secondo quanto previsto dall'art. 58 comma 2 del D. Lgs. 446/97.
2. In caso di comproprietà o contitolarità del diritto reale sul terreno, lo stesso è ritenuto non fabbricabile solo per i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo.
3. Il terreno viene comunque considerato area fabbricabile dalla data di adozione dello strumento urbanistico comunale, perdendo da tale data la destinazione agro-silvo-pastorale.

ART. 6: DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

Per terreno agricolo s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione e all'alienazione di prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

ART. 7: SOGGETTI PASSIVI

- 1- I soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 2, ovvero il titolare di

diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

- 2- Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.
- 3- In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
- 4- L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero è titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo.

ART. 8: SOGGETTO ATTIVO

L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal comune.

ART. 9: BASE IMPONIBILE

Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art. 2, come determinato a norma di questo regolamento.

ART. 10: BASE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

ART. 11: BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D

- 1- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore determinato (alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione) dall'ammontare (al lordo delle quote d'ammortamento) che risulta dalle scritture contabili, ed applicando (per ciascun anno di formazione dello stesso) i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze.
- 2- In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata nei registri catastali.
- 3- In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti gli atti necessari per il calcolo.

ART. 12: BASE IMPONIBILE DEGLI ALTRI FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO

Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'art. precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato *utilizzando la procedura della "rendita proposta" di cui al regolamento adottato con D.M. 19/04/1994 n. 701.*

ART. 13: BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

ART.14:BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI IN CASO DI COSTRUZIONE IN CORSO, DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO E DI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO.

In caso di edificazione dell'area, di demolizione di fabbricato, di intervento di recupero a norma dell'art. 31 comma 1, lettere c), d) ed e) delle legge 5 agosto 1978 n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

ART. 15: TERRENI AGRICOLI

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 01 gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 75.
2. I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art.11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti

all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 25.882,84 e con le seguenti riduzioni:

- a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 25.882,84 e fino a € 61.974,83;
 - b. del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 61.974,83 fino a € 103.291,38;
 - c. del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente €103.291,38 e fino a €129.114,22.
3. Agli effetti di cui al comma 2 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

ART. 16: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale con deliberazione da adottare entro il termine di adozione del Bilancio Comunale.
2. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si intende prorogata l'aliquota deliberata l'anno precedente.

ART. 17: DIVERSIFICAZIONE TARIFFARIA

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 19, comma 3 del presente regolamento, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle

- diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie dei soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate con deliberazione del Consiglio comunale.
 3. Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate sul sito del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero delle Finanze e dell'Economia.

ART. 18: DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel comune nel periodo di imposta.

ART. 19: DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

- 1- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 2- Con la deliberazione di cui all'art. 17 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a € 258,23 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
- 3- La detrazione per l'abitazione principale può essere stabilita in misura superiore a € 258,23 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non può essere stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

- 4- La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 20: DISCIPLINA DELLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

- 1- Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, sia per quanto riguarda l'eventuale aliquota ridotta che per l'applicazione della detrazione, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione e non locata.
- 2- Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina classificati o classificabili in categoria catastale C/2, C/6 o C/7 anche se ubicati in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale.
- 3- Il beneficio è esteso ad un'unica unità immobiliare per ogni categoria prevista (C/2, C/6 e C/7) ancorché in presenza di contitolarità dell'immobile adibito ad abitazione principale.
 1. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta

soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b. agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari in locazione con patto di riscatto;
 - c. Le disposizioni si applicano anche per gli alloggi non locati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto dagli anziani o disabili che risultino residenti in istituti di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente in quanto tali immobili si considerano abitazioni principali.
3. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, ed hanno effetto a partire dall'anno di imposta di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 21: RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DELLE AREE

- 1- Per le aree divenute inedificabili a seguito di variazioni degli strumenti urbanistici, il contribuente ha diritto al rimborso della maggiore imposta versata a condizione che:
 - a- non sia iniziata opera alcuna sulle aree interessate;
 - b- il soggetto passivo non abbia intrapreso alcuna azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione di variazione dello strumento urbanistico che ha reso inedificabile l'area;

c- la deliberazione di variazione dello strumento urbanistico sia definitiva ed esecutiva.

- 2- Il rimborso è richiesto dal contribuente interessato, con l'attestazione delle condizioni sopra richiamate al comma 1 lett. a) e lett. b), e secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 13 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504.
- 3- Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore ad Euro 25,82.

ART. 22: DETERMINAZIONE VALORI DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELLO ACCERTAMENTO

- 1- Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori minimi venali di riferimento delle aree fabbricabili.
- 2- Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora l'Amministrazione non deliberi diversamente, valgono per gli anni successivi.
- 3- Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
- 4- Per l'ufficio tributi del Comune, nell'attività di controllo riguardante le annualità ICI non ancora prescritte, i valori definiti con la deliberazione di cui al comma 1 assumeranno carattere di indirizzo.

ART. 23: RIDUZIONE D'IMPOSTA PER GLI IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI

- 1- Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 504/92, l'inabitabilità o inagibilità degli immobili

può essere dichiarata se viene accertata la presenza di:

- a - condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
- b - la mancata disponibilità di servizi igienici.

Si precisa che i requisiti di cui alle lettere a e b non ricorrono se per l'eliminazione delle condizioni di degrado e la mancata disponibilità di servizi igienici è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico edilizia.

- 2- Nei casi previsti dall'art. 5 comma 6 del D. Lgs. 504/92, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, in quanto la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area fabbricabile.
- 3- L'inagibilità o inabitabilità è accertata dal funzionario responsabile del settore edilizia privata, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori edilizi di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento dell'immobile.
- 4- La riduzione decorre dall'annualità della dichiarazione ICI alla quale è allegata la certificazione dell'ufficio tecnico comunale o l'autocertificazione del contribuente, o, in mancanza di dichiarazione, dalla data della certificazione o autocertificazione.
- 5- In presenza di fabbricati collabenti, privi di rendita, ai fini dell'ICI si considera area fabbricabile la superficie sulla quale insiste il fabbricato collabente.

ART. 24: RIDUZIONE PER I FABBRICATI FATISCENTI

Sono considerato inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso a cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo, diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento può essere applicata dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del comune con la dichiarazione di cui all'art. 27, comma 5°, del presente regolamento.

ART. 25: COMODATO GRATUITO

1. Si considera abitazione principale, con l'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per questa prevista, quella concessa in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta e collaterale di terzo grado (genitori e figli- nonni e nipoti- zii e nipoti) e da questi utilizzata come abitazione principale ed ivi residenti.
2. Al coniuge separato o divorziato.
3. Agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati).
4. Nel caso di abitazione in comproprietà di fratelli, e relativi coniugi, di genitori, e relativi coniugi, si considerano abitazioni principali le quote di tutti i comproprietari.
5. I contribuenti che concedono il comodato gratuito sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione di variazione, limitatamente all'unità immobiliare interessata, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della conseguente detrazione spettante per l'abitazione principale.
6. L'agevolazione di cui al comma 1 si intende concessa per i soli fabbricati di categoria catastale A destinati ad abitazione, oltre alle relative pertinenze come disciplinate dall'art. 20 del presente regolamento.

ART. 26: ESENZIONI ENTI NON COMMERCIALI E ONLUS

- 1- Gli immobili di proprietà delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui al D.Lgs. 460/97, sono esenti dall'ICI.

- 2- L'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i del D.Lgs 504/92, così come interpretato dall'art. 7 comma 2bis del D.L. 203/2005 convertito nella Legge 248/2005, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

ART. 27: VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 5 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili, va versata in due rate:
 - a. la prima rata (acconto) - da pagare entro il 16 giugno - è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
 - b. la seconda rata - da pagare entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno - è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato come acconto.

E' possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento diretto su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune. Gli importi sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 (quarantanove) centesimi, ovvero

per eccesso se superiore a detto importo.

4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a € 2,50.
5. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dell'imposta, su apposito modulo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui consegirà un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
6. Le dichiarazioni devono essere redatte su modelli approvati dai competenti Ministeri.
7. *Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.*
8. E' data facoltà al Funzionario Tributi, qualora il contribuente ne faccia richiesta di procedere alla rateizzazione dell'imposta dovuta, compresa di sanzioni ed interessi, nel

caso di emissione di avvisi di accertamento da parte dell'ufficio tributi, d'importo superiore ad € 500,00 (cinquecento) per ogni annualità. La rateizzazione è possibile per un periodo non superiore ai 36 mesi e verrà di volta in volta valutata dal funzionario responsabile.

ART. 28: VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

- 1- Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nel rispetto delle titolarità delle eventuali detrazioni spettanti per l'abitazione principale, anche per versamenti relativi ad anni precedenti a quello di adozione del presente regolamento.
- 2- All'atto del primo versamento congiunto, il contribuente che ha effettuato il versamento, comunica all'ufficio tributi comunale, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio tributi, i dati anagrafici, il codice fiscale e la percentuale di possesso di tutti i contitolari, nonché i dati catastali relativi ad ogni immobile per il quale si è optato per il versamento congiunto.
- 3- Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta o alla imposizione di sanzioni continueranno ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

ART. 29: MODALITA' DI VERSAMENTO

1. I versamenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili sono effettuati di norma tramite conto corrente postale intestato al Comune. Nel caso di versamenti a seguito di accertamenti e liquidazioni, su indicazione dell'Ufficio Tributi, ugualmente tramite conto corrente postale intestato al Comune. Il Comune potrà prevedere ulteriori modalità di versamento previste dalla legge.

ART. 30: DIFFERIMENTI DEI VERSAMENTI PER SITUAZIONI PARTICOLARI

1. In caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio-economico segnalate dall'Ufficio Assistenza Sociale del

Comune o da altri Enti Assistenziali, il Funzionario Responsabile del Tributo può concedere una rateazione del versamento del tributo, senza interessi su apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale.

2. In caso di decesso del contribuente, i versamenti relativi al de cuius e relativi agli eredi possono essere protratti fino a sei mesi dalla data del decesso. Tale disposizione si applica per gli immobili caduti in successione e relativamente all'anno di imposizione nel quale è avvenuto il decesso. Tale opzione viene annotata nella denuncia di variazione da parte degli eredi.
4. La Giunta Comunale può stabilire proroghe dei termini dei versamenti, a carattere generalizzato, per i contribuenti di determinate zone del territorio comunale, che sono state colpite da eventi atmosferici di particolare gravità, oppure interessate da lavori pubblici di utilità di particolare rilevanza e che abbiano oggettivamente causato disagi agli abitanti e alle attività economiche esistenti.

ART. 31: RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia (L. 146 del 08.05.1998, art. 17). Le somme liquidate dal Comune ai sensi del presente comma possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 2,50.

ART. 32: ACCERTAMENTO

Il comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

Ai fini dell'esercizio dell'attività d'accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. E' attribuito all'organo comunale competente il compito di decidere le azioni di controllo, mediante indirizzi in ordine alle priorità da seguire nello svolgimento dell'attività di accertamento.

ART. 33: RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di *sessanta* giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; *nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.*

ART. 34: CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

ART. 35: SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- 1- Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. m) del D. Lgs. 446/97, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19.06.1997 n. 218.
- 2- Le spese di notifica nonché quelle postali dei provvedimenti sono a carico del contribuente.

ART. 36: COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE

- 1- Il Comune può attribuire al personale addetto all'ufficio tributi compensi incentivanti collegati al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare riferimento al recupero dell'evasione. A tal fine può essere istituito un fondo per l'erogazione di compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, il cui ammontare è stabilito in percentuale rispetto al recupero d'imposta effettuato.
- 2- La Giunta Comunale in tal caso determina l'ammontare del fondo ed i criteri per l'erogazione.

ART. 37: NORME DI RINVIO

- 1- Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ART. 38: ENTRATA IN VIGORE

- 1- Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008 dopo le procedure di pubblicazione previste dal vigente statuto comunale.

